

ESG E CARCERE – PIETRO SABELLA

Buongiorno, grazie. Desidero, intanto, ringraziare anch'io il Senato della Repubblica per l'ospitalità, in particolare la senatrice Maria Stella Gelmini, che dimostra grande attenzione e sensibilità al tema. Ovviamente, ringrazio anche l'avvocato Di Benedetto per, diciamo, questa meravigliosa esperienza della Fondazione Severino, per quello che stiamo facendo e, devo dire, per la grande dedizione che mette ogni giorno in tutto quello che fa in questo mondo e per questo mondo.

Io prometto davvero di essere telegrafico. Di solito si dice così, però poi, normalmente, nei convegni non si rispetta. Ma prometto e parlerò sette minuti, anche perché, diciamo, siamo tutti molto, molto provati, anche se è stato tutto molto, molto interessante. Cercherò di coniugare proprio la prospettiva del penalista con quella dell'operatore, diciamo, della Fondazione Severino, visto che, diciamo, chi approccia questa materia e studia questa materia dovrebbe vivere realmente parte della propria esperienza all'interno dell'istituto di pena per capire qual è poi la conseguenza, diciamo, della normazione, della normativa penale nel nostro paese.

Oggi si parla di recidiva. L'istituto, diciamo, della recidiva è forse poco attenzionato nel nostro sistema: da sempre visto come una circostanza aggravante del reato e da sempre, nella letteratura penalistica, ma anche se andiamo a guardare i codici preunitari, fin da sempre la recidiva è vista come uno strumento che utilizza lo Stato per contrastare coloro i quali si oppongono alla legge. Adesso, dico molto banalmente, coloro che non rispettano la legge.

Qual è stata, da sempre, la soluzione data? Cioè, maggiore è l'opposizione al vincolo sociale che dimostra un concittadino, maggiore è la pena che ti applico. È un discorso che, se lo traduciamo, diciamo, nel 2024, può anche sembrare un po' troppo superficiale, ma è stato sempre così. Tant'è che il nostro ordinamento, ancora oggi, prevede che, se entro cinque anni – adesso non mi dilungo troppo – reiteri il reato, ovviamente viene aumentato quello che viene chiamato edittale e, nella fase di commisurazione della pena, aumenta.

È un circolo vizioso: cioè, più io commetto reati, più tendenzialmente sto all'interno di un istituto di pena come detenuto, come ristretto, e quindi automaticamente la risposta che viene data al recidivo è: sarai destinato a permanere fuori dal circuito sociale. Questo perché, fin da sempre, l'idea alla base, o comunque l'ispirazione che ha guidato il legislatore nella recidiva è quello di dire: principio retributivo tanto quanto deterrenza, cioè devo evitare che gli altri concittadini possano commettere reati e quindi do un esempio.

Quello che dovremmo fare – e questo per volgere già alla seconda parte – è cercare di reinterpretare, riguardare la recidiva nell'ottica dell'articolo 27. Cosa vuol dire? Non soltanto applicare, diciamo, fare propria della recidiva la funzione retributiva della pena, ma cominciare a guardare la recidiva nell'ottica della funzione rieducativa della pena. Questo come si traduce? Dal punto di vista proprio pragmatico, dal punto di vista sanzionatorio, bisognerebbe evitare l'automatismo.

Il nostro ordinamento è sempre stato caratterizzato, per quanto riguarda la recidiva, da un forte automatismo. Ci sono ormai decine e decine di sentenze della Corte Costituzionale che, ogni volta che il legislatore è intervenuto con degli automatismi – cioè, se tu fai questo da recidivo, automaticamente non ti riconosco tutta una serie di circostanze attenuanti, di benefici, e così via – automaticamente te le applico per il solo fatto di essere recidivo.

Già la Corte Costituzionale, con più sentenze – qui il consigliere Patarnello sicuramente potrà dire più di me, meglio di me, sul punto – è intervenuta dicendo ogni volta: questo automatismo non va bene. Cosa vuol dire? Che si dovrebbe dare più spazio alla discrezionalità del giudice, alla capacità del giudice di capire, attraverso un processo di individualizzazione della pena, cosa è adatto per il recidivo. Quindi, non automaticamente il carcere.

E su questo, la riforma Cartabia effettivamente ha dato un punto di svolta. Ma la norma, ovviamente, ha anche bisogno della capacità applicativa, in questo caso, del giudice per diventare diritto vivente. Le pene sostitutive previste dalla Cartabia prevedono, per esempio, per coloro i quali commettono un reato punito fino a quattro anni, di poter accedere appunto alla semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità. Ora, senza entrare troppo nella disciplina, il punto è che, da quando è entrato in vigore il decreto legislativo 150 del 2022, c'è stata una prima giurisprudenza che ha detto: attenzione, benissimo la pena sostitutiva, però non per i recidivi, almeno in una prima fase.

Perché? Diceva: come condizione soggettiva di applicabilità della pena sostitutiva, io vedo che tu hai dei precedenti e il fatto che tu abbia dei precedenti rivela, in qualche modo, una pericolosità sociale – lo dico in chiave tecnica – per cui tu non sei degno della pena sostitutiva, che ovviamente ti dà una maggiore capacità di rimanere a contatto con la società. Ebbene, c'è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la 8794 del 2024, che dice una cosa, secondo me, straordinaria: le pene sostitutive le possiamo applicare anche ai recidivi. Il fatto di essere recidivo non necessariamente vuol dire che tu non puoi accedere alla pena sostitutiva.

Questo potrebbe sicuramente contribuire ad abbattere il tasso di recidiva, comunque il numero di carcerazioni, perché, se eliminiamo il paradigma per cui, più inquina, più ti aumento la pena carceraria, ma ne applichiamo una tendenzialmente rieducativa – cioè il giudice, della cognizione ma anche della sorveglianza, vede qual è il caso di specie, capisce quali sono le circostanze che hanno portato al delitto e le valuta saggiamente – può dire: tu meriteresti il carcere, ma io ti do la detenzione domiciliare o la semilibertà, con un programma trattamentale lavorativo che ti consente di avere una effettiva chance che non avresti all'interno del carcere.

Sul piano sanzionatorio, abbiamo una soluzione. Due, dal punto di vista – già la professoressa Malzani ha detto tanto, non tornerò – sul lavoro e sulla formazione sono fondamentali già all'interno della struttura penitenziaria. L'unica cosa è, secondo me, che tutti gli operatori dovrebbero attenzionare che il lavoro per il detenuto non deve essere visto come un'alternativa alla pena nel senso di una pena non detentiva che abbia però una capacità afflittiva, cioè: io ti faccio lavorare perché ti devo affliggere col lavoro.

Il lavoro per il detenuto, o per l'ex detenuto, insomma, per il ristretto in generale, deve essere effettivamente una forma di affermazione della propria identità, un modo per ritrovare sé stesso. In questo senso, il lavoro deve avere una funzione sociale – io non lo dico in senso, diciamo, politico, ma in senso, anche qui, tecnico – cioè, il lavoro deve essere strumento di reinserimento sociale vero e proprio.

E l'altra cosa, l'ultima cosa che il legislatore dovrebbe fare – e così sono otto minuti, nove, però ho chiuso – è, soprattutto, prevedere uno strumento di accompagnamento. Cioè, una volta che il detenuto esce, magari ha un'offerta lavorativa, verificare che cosa ne è di quell'offerta lavorativa: ha lavorato, non ha lavorato, è stato proficuo, è stato adeguato, non adeguato. Non mollare il condannato semplicemente nel momento in cui accede al lavoro, ma guardare cosa succede nei diciotto mesi successivi. Forse, così, qualcosa potrà davvero avvantaggiare il nostro sistema.